

SCUOLA E LAVORO

aderisci **KIRNER**

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

(Anno XIII) - Nuova serie - Anno V N. 8 - ottobre 1989 Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

Contributo
Sindacale
per tutti?

Congresso di categoria dei meccanici della Confed... U.I.L. tenutosi ai primi... è riaffiorata con for... vecchia proposta del Sin... che è quella di fare p... tutti i lavoratori una « tas... un « contributo obligato... per i servizi contrattuali... allo stesso sindacato. ostegno di questa tesi c'è... uente ragionamento: « de... ri dei benefici economici... novi contrattuali sono tut... voratori, ed allora perché... percentuale minima non de... la a chi contrattualmente... cuto ad ottenerla? ». A tale... sito si è anche fatto qual... onto e si è detto che tale... buto obbligatorio per tutti... be aggirarsi intorno alle... 40 mila lire annue e non... be nulla a che vedere con... ta di iscrizione vera e pro... il Sindacato che invece ri... Agostino SCARAMUZZINO

(continua in quarta pagina)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

C.U.S.I.

volume si può ritirare presso... sedi provinciali del Sindacato... avere direttamente a domicilio... andando il contributo di lire 10... la sul c.c.p. 61608006 intestato... SINDACATO SOCIALE SCUOLA... Magenta, 24 - 00185 Roma

Associazione Nazionale Giuseppe Kirner

Dopo l'adesione dei sindacati scuola della C.G.I.L. e della U.I.L. all'Associazione, il Consiglio d'amministrazione della stessa si appresta ad esaminare ed approvare il regolamento elettorale.

Con le elezioni che si svolgeranno l'anno prossimo (1990) il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente ISCRITTO ALL'ASSOCIAZIONE eleggerà i propri rappresentanti in seno al Consiglio per la costituzione della componente elettiva (2/3), il rimanente terzo è costituito dai membri di diritto « designati nella misura paritetica di 2 da ciascuna Organizzazione sindacale o Associazione professionale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale che accettano di partecipare alla gestione dell'Associazione » (ex articolo 7 dello Statuto).

E' l'occasione perché tutte le Associazioni sindacali o professionali presenti nel mondo della scuola dimostrino con la partecipazione il loro effettivo interesse.

Così facendo non solo gli organi istituzionali dell'Associazione saranno di fatto l'espressione di una vera presenza della categoria ma contestualmente verrà assicurata la più ampia rappresentatività alla gestione di un patrimonio che è di tutti.

Il nostro augurio è che il «Kirner» dopo le elezioni possa anche costituire per tutte le Associazioni sindacali o professionali della scuola un luogo di confronto politico, più aperto più sereno rispetto ad altri (Consiglio Nazionale della P. I. o tavolo delle trattative al Ministero della Funzione Pubblica) così da essere la casa comune, da tutti auspicata.

Libertà sindacale

Ennesima provocazione

IL PRETORE DOTT. PIETRO MONTRONE NELLA CONTROVERSIA LAVORO INTENTATA DALLA F.I.S. CONTRO IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI COSENZA, HA RIGETTATO IL RICORSO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SANCTO IL DIRITTO DELLA STESSA F.I.S. A TENERE ASSEMBLEE SINDACALI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DELLA CITTA' E PROVINCIA. LA MAGISTRATURA ORDINARIA CON LA SENTENZA DELLA QUALE PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE IL TESTO HA POSTO FINE AD UN STRAVOLGIMENTO DI NORME E ALL'AZIONE DEL PROVVEDITORE GARREFFA ED HA CONSEGUENTEMENTE CONDANNATO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI AMMONTANTI COMPLESSIVAMENTE A LIRE 1.500.000.

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano (Omissis).

Sentenza nella causa di lavoro iscritto al n. 88/88 R.G.A.C. avente ad oggetto: «Controversia sindacale» e vertente tra Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore rapp.to dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro e difeso dall'avvocato Francesco De Biase, in vir-

tù di delega dell'Avvocatura dello Stato del 22-3-1988. Ricorrente.

F.I.S. Federazione Italiana della Scuola in persona del suo segretario provinciale prof. Francesco Sola, elettivamente domiciliato in Castrovillari, alla Via XX Settembre, 133, presso e nello studio dell'avv. Cosimo Fortunato che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto. Convenuto.

Conclusioni di parte attrice: « Revocato il provvedimento ex articolo 700 cpc, dichiarare la propria carenza di giurisdizione; nel merito, dichiarare che il Provveditorato agli Studi di Cosenza non ha violato alcun diritto della F.I.S., e che comunque essa non rientra tra le organizzazioni di cui all'articolo 44 bis legge n. 249/68 ».

Conclusioni parte convenuta: « Rigettare il ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato, per essere lo stesso infondato, inammissibile ed improcedibile; previa declaratoria del diritto della F.I.S. a tenere assemblee sindacali durante le ore di lezione e nei locali della scuola ed istituti, dichiarare illegittimo e di nessuno effetto il provvedimento amministrativo di cui al fonogramma n. 556 del 21 novembre 1987; dichiarare altresì illegittimo e di nessun effetto ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso, consequenziale e comunque richiamato nel provvedimento amministrativo di cui al precitato fonogramma; con vittoria di spese e competenze di lite, anche della procedura ex art. 700 cpc ».

(continua in seconda pagina)

(continua in quarta pagina)

COMPENSO INCENTIVANTE

Questo è il tanto atteso accordo tra Governo e sindacati (la FIS non ha firmato) sul fondo di incentivazione. Come si vede, nulla è previsto per la partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali interni ed esterni alla scuola: in mancanza di idee sulla riforma di tali strutture, una volta venuta meno la fiducia in una svolta assembleare, l'assenza di una incentivazione, sia pur solo economica, non può che determinare un'ulteriore caduta di interesse per una partecipazione faticosa e, nel caotico succedersi di disposizioni amministrative, intellettualmente impegnativa.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Gabinetto)
Circolare n. 326
Roma, 23 settembre 1989
OGGETTO: Compenso incentivante al personale del «comparto scuola» - Anni scolastici 1988-89 e 1989-90 - Applicazione del D. M. 23 luglio 1989.
Com'è noto, l'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, che dispone l'attribuzione del compenso incentivante al personale del «comparto scuola», continua a trovare applicazione anche per il triennio contrattuale 1988-90 in forza del richiamo contenuto nell'art. 30 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

In attuazione del comma 4 del predetto articolo 9 e sulla base dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, con decreto ministeriale in data 13 luglio 1989 (allegato alla presente circolare) sono state stabilite le categorie di personale aventi titolo all'anzidetto compenso, per gli anni scolasti-

ci 1988-89 e 1989-90, nonché i criteri per la sua erogazione e gli importi spettanti. Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, istruzioni per l'applicazione del citato decreto ministeriale. Il nuovo assetto del fondo di incentivazione, come delineato dal predetto decreto ministeriale, presenta rilevanti novità rispetto all'anno scolastico 1987-88, tra le quali assumono particolare importanza; la circostanza che non è più prevista la erogazione generalizzata a tutto il personale del comparto di una quota del fondo, circostanza che non è più prevista l'erogazione generalizzata a tutto il personale del comparto di una quota del fondo, circostanza che consente di disporre di maggiori risorse finanziarie da destinare alle specifiche, qualificanti attività e funzioni individuate nel decreto stesso; la destinazione, per l'anno scolastico 1989-90, di una quota del fondo medesimo alla contrattazione decentrata provinciale. Peraltro l'innovazione di maggior respiro sotto il profilo dell'autonomia di gestione del fondo da parte delle

scuole è rappresentata dall'attribuzione al collegio dei docenti o degli educatori ed all'assemblea del personale A.T.A. promossa dal capo di istituto e da questi presieduta, della competenza a programmare, quali tra talune delle attività e funzioni previste dal decreto ministeriale vadano incentivate, circostanza questa che permette di rispondere con maggiore flessibilità alle istanze ed alle necessità presenti nelle diverse realtà scolastiche del Paese. Scendendo più in dettaglio nell'esame del provvedimento ministeriale occorre evidenziare che i lunghi tempi tecnici che sono stati necessari per la predisposizione e la stipula dell'accordo decentrato nazionale per le rilevanti novità introdotte non hanno consentito l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'oggetto in tempo utile per l'attivazione, anche per l'anno scolastico 1988-89, del momento di decisione decentrata a livello di singola istituzione scolastica. Per

DISPOSIZIONI

υποβολή προτάσεων (1/11/89)

detto anno scolastico, quindi, l'erogazione del compenso incentivante, non potendo che avvenire a consuntivo, dovrà riguardare tutte le attività e le funzioni, previste nel citato decreto ministeriale, effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico stesso.

A tal fine, le singole scuole, in base ai parametri individuati nell'art. 3 - comma 2 - del citato decreto ministeriale, avvanzeranno ai rispettivi provveditori agli studi la richiesta di fondi entro i limiti previsti dal comma 4 dello stesso art. 3, richiesta che dovrà essere corredata dalla documentazione ivi prescritta. In proposito, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, qualora per le attività e funzioni effettivamente svolte presso l'istituzione scolastica nell'a. s. 1988-89 sia sufficiente uno stanziamento di importo inferiore a quello determinato mediante i suddetti parametri, l'anzidetta richiesta di fondi dovrà tenere conto di tale minore esigenza; ciò nella considerazione che somme eccedenti le reali necessità non potranno comunque essere utilizzate. Per converso, la richiesta di integrazione di fondi di cui al comma 5 del già citato art. 3 riguarda le ipotesi eccezionali in cui, con lo stanziamento spettante alla scuola in base agli anzidetti parametri, non sia possibile liquidare il compenso incentivante per taluna delle attività o funzioni effettivamente svolte nell'anno scolastico 1988-89.

Per il prossimo anno scolastico 1989-90 va invece attuata la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale stesso. Pertanto, entro il mese di ottobre 1989, i collegi dei docenti e degli educatori e le assemblee del personale A.T.A. convocate dai capi di istituto e da questi presiedute, tenendo conto dei fondi che saranno messi a disposizione di ciascuna scuola secondo i parametri indicati nelle lettere da a) ed e) del citato art. 4, stabiliranno quali, tra le attività e le funzioni previste nel decreto ministeriale, siano da incentivare per tale anno scolastico, programmandone la effettuazione ed individuando i soggetti che le svolgeranno.

Nella scelta di dette attività e funzioni, si dovrà tenere ovviamente conto della necessità che la loro programmazione risponda alle reali esigenze di miglioramento della qualità e della efficienza del servizio scolastico, con riferimento alle singole realtà ed istanze locali. A tale proposito si richiama l'attenzione sulla opportunità che una quota del fondo di incentivazione venga comunque destinata a quelle attività volte al recupero ed al sostegno degli alunni ed a quelle finalizzate a prevenire e ridurre fenomeni di dispersione ed abbandono scolastici.

Il documento contenente l'anzidetta programmazione terrà inoltre conto anche delle indicazioni delle attività di aggiornamento da effettuare nell'anno scolastico, secondo le disposizioni contenute negli articoli 8 e 14 del decreto ministeriale di cui in premessa.

L'anzidetta programmazione non riguarda tutte le attività e le funzioni indicate nel decreto stesso, bensì solo talune di esse, la cui incentivabilità è tuttavia subordinata alla disponibilità finanziaria, mentre per le rimanenti il compenso incentivante va comunque attribuito. Va tenuto presente, infatti, che nel decreto ministeriale viene comunque prevista l'attribuzione del compenso incentivante per le attività e le funzioni, indicate nel decreto medesimo, svolte dal capo di istituto, dal docente vicario e dagli eventuali altri collaboratori del capo di istituti stesso, dal coordinatore amministrativo, dal personale nominato coordinatore provinciale di educazione fisica, dal personale educativo ed ausiliario delle istituzioni educative e delle scuole speciali impegnato in turni notturni o festivi, dal personale insegnante di scuola elementare ladina o slovena, al personale comandato a seguito di apposite procedure concorsuali presso gli I.R.R.S.A.E. la Biblioteca Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione, nonché per la disponibilità all'effettuazione delle supplenze, per la partecipazione ai piani di aggiornamento nazionali, previsti per il personale docente e nazionale e/c provinciali, previsti per il personale A.T.A.

Nel dettaglio, quindi, la scelta delle attività e funzioni da incentivare va operata:

- dal collegio dei docenti e da quello degli educatori, tra le fattispecie individuate nel capo IV del decreto ministeriale stesso, esclusa la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti (art. 11 del citato D. M.);
- dall'assemblea del personale A.T.A., tra quelle di cui al capo V del decreto medesimo, escluso quanto previsto dall'articolo 15 per il personale coordinatore amministrativo.

Ne deriva che l'individuazione delle attività e delle funzioni da incentivare richiede una fase preliminare volta a determinare l'ammontare del fondo a disposizione della scuola.

Per quanto riguarda, in particolare, il compenso incentivante spettante al personale coordinatore amministrativo, si rinvia all'art. 15 del decreto ministeriale con la precisazione che non viene prevista la

maggiorazione di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto ministeriale 12 giugno 1989 relativo all'indennità di istituto spettante al personale direttivo della scuola (cfr. C. M. n. 251 del 19 luglio 1989).

L'art. 4 - comma 1 - lettera f) del citato decreto ministeriale 13 luglio 1989, prevede, inoltre che una parte del fondo di incentivazione relativo all'a. s. 1989-90 venga attribuito alle scuole secondo i criteri o le priorità che saranno stabiliti in sede di negoziazione decentrata a livello provinciale, ai sensi dell'art. 13 - lettera g) - del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209. Ne deriva, quindi che la programmazione delle attività e funzioni da incentivare potrà essere aggiornata allorché i Provveditori agli Studi, effettuata la contrattazione decentrata a livello provinciale, avranno comunicato in via definitiva lo stanziamento a disposizione di ciascuna istituzione scolastica.

Analogamente, l'anzidetta programmazione potrà essere aggiornata nell'eventualità che non sia stato possibile effettuare taluna delle attività programmate e che i fondi ad esse in un primo tempo destinati siano rimasti in tutto o in parte disponibili e quindi reimpiegabili.

Al personale che abbia prestato o preli contemporaneamente servizio in più scuole, anche di ordine diverso, il compenso di cui trattasi va liquidato dalla scuola presso la quale il medesimo abbia prestato o preli servizio per il maggior numero di ore, ovvero, in caso di parità di numero di ore, da una di tali scuole, previa intesa, al momento della richiesta dei fondi necessari, tra i capi di istituto interessati.

Al personale che abbia prestato o preli contemporaneamente servizio in più scuole, anche di ordine diverso, il compenso di cui trattasi va liquidato dalla scuola presso la quale il medesimo abbia prestato o preli servizio per il maggior numero di ore, ovvero, in caso di parità di numero di ore, da una di tali scuole, previa intesa, al momento della richiesta dei fondi necessari, tra i capi di istituto interessati.

Alla liquidazione del compenso in questione provvederanno, in via generale, le singole istituzioni scolastiche presso le quali il personale interessato ha prestato servizio nell'anno corrente. Per il personale comandato provvederanno le scuole di titolarità, mentre per il personale avente diritto al compenso incentivante e che preli servizio presso questo Ministero o presso quello degli Affari Esteri il compenso in questione verrà liquidato dalla Direzione Generale del Personale - Ufficio II di Ragioneria. Per il personale ispettivo tecnico periferico, alla liquidazione del compenso in parola provvederanno le sovrintendenze scolastiche regionali ed interregionali o i provveditori agli studi, a seconda dell'ufficio di assegnazione dei singoli interessati.

DECRETA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. L'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, concernente la corresponsione di un fondo di incentivazione a favore del personale della scuola, continua a trovare applicazione per effetto dell'art. 30 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

2. Il fondo di incentivazione è volto a riconoscere e promuovere gli impegni e le attività tesi a qualificare la formazione ed il servizio scolastico.

3. Ha titolo ad accedere al fondo di cui al precedente comma il personale ispettivo, direttivo, docente educativo ed A.T.A., appartenente al comparto scuola, di ruolo, supplente annuale o temporaneo nominato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico, in attività di servizio nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, nelle scuole speciali statali, nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti e nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, che si trovi in almeno una delle situazioni previste nel presente decreto nonché:

- a) il personale della scuola comandato, a seguito di apposite procedure concorsuali, presso gli I.R.R.S.A.E., la Biblioteca di Documentazione Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione;
- b) il personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213;
- c) il personale di cui al decimo comma dell'articolo 13 ed al quarto comma dell'art. 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270;
- d) il personale della scuola in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi delle vigenti disposizioni, escluso quello in servizio all'estero.

Art. 2.

Risorse finanziarie.

(Omissis).

Ripartizione e gestione del fondo per l'anno scolastico 1988-89

1. Per l'anno scolastico 1988-89, il fondo viene attribuito ai Provveditori agli Studi in ragione di L. 210.000 per ciascuna unità di personale statale risultante dall'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed educative della provincia,

ivi comprese le dotazioni organiche aggiuntive.

2. L'importo del fondo a disposizione delle singole istituzioni scolastiche per compensare l'effettivo svolgimento nell'anno scolastico 1988-89 delle attività e delle funzioni individuate nel presente decreto, è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) per ogni unità di personale docente o educativo risultante dall'organico di fatto di ciascuna istituzione scolastica o educativa L. 200.000;
- b) per ogni unità di personale statale A.T.A. risultante dall'organico di fatto di ciascuna istituzione scolastica o educativa, escluso il coordinatore amministrativo L. 150.000;
- c) per ogni classe interessata alle attività di cui al successivo art. 6 del presente decreto L. 25.000;
- d) per il personale direttivo, i docenti con compiti di collaborazione con il capo di istituto ed i coordinatori amministrativi (secondo i parametri stabiliti nel presente decreto).

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono al netto degli oneri a carico dello Stato.

4. Le richieste di accreditamento di fondi avanzate dalle singole istituzioni scolastiche, nei limiti sopranidicati, saranno accolte dai Provveditori agli Studi solamente se corredate dalle indicazioni delle attività svolte e dalla relativa documentazione, ove necessaria.

5. Nei casi eccezionali in cui la somma a disposizione dell'istituzione scolastica, determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 2, non sia sufficiente per compensare tutte le attività effettivamente svolte, il capo di istituto inoltrerà al competente Provveditore agli studi la richiesta di integrazione di fondi, accompagnata da apposita relazione.

6. Qualora l'Ufficio scolastico provinciale non abbia risorse sufficienti per soddisfare tali richieste di integrazione di fondi, avvanzerà a sua volta richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale - Ufficio II di Ragioneria.

7. I Provveditori agli Studi determineranno le somme non utilizzate per l'anno scolastico 1988-89 dandone comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Ufficio II di Ragioneria.

Ripartizione e gestione del fondo per l'anno scolastico 1989-90.

1. Per l'anno scolastico 1989-90, il Ministero della Pubblica Istruzione determinerà i fondi da assegnare ai Provveditori agli studi sulla base dei seguenti parametri riferiti all'organico di fatto delle istituzioni scolastiche ed educative delle singole province, i vi comprese le dotazioni organiche aggiuntive:

- a) per ogni unità di personale docente ed educativo L. 220.000;
- b) per ogni unità di personale statale A.T.A., escluso il coordinatore amministrativo L. 165.000;
- c) per ogni classe di scuola secondaria di I e II grado ed artistica L. 150.000;
- d) per ogni classe interessata alle attività di cui al successivo art. 6 del presente decreto L. 100.000; e) per ogni unità di personale statale amministrato, lire 23.000;
- f) per la parte residua, derivante dalla differenza tra la disponibilità per l'anno scolastico 1989-90 e l'importo calcolato secondo i parametri indicati alle precedenti lettere da a) ad e) (in relazione al numero delle unità di personale statale amministrato).

Le somme indicate sono al netto degli oneri a carico dello Stato.

3. In sede di contrattazione decentrata provinciale, fermi restando i criteri indicati nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, per l'attribuzione dei fondi alle singole scuole, saranno determinati, ai sensi dell'art. 13, lettera f), del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 03, le priorità ed i criteri di ripartizione della somma di cui alla lettera f) dello stesso comma 1 e degli eventuali residui di stanziamento non utilizzati per l'anno scolastico 1988-89.

4. In base ai parametri indicati nel precedente comma 1 e secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata provinciale, i Provveditori agli studi determineranno e comunicheranno alle singole scuole i fondi relativi all'anno scolastico 1989-90.

5. Entro il mese di settembre 1989, il collegio dei docenti, quello degli educatori e l'assemblea del personale A.T.A., promossa dal capo di istituto e da questi presieduta, sulla base dei parametri indicati nelle lettere da a) a f) di cui al comma 1 del presente articolo e delle eventuali proposte degli altri organi collegiali, programmano le attività e le funzioni incentivate nell'anno scolastico 1989-90 e le sottopongono, per il tramite della giunta esecutiva, al consiglio di circolo o di istituto per la verifica della compatibilità finanziaria e per l'adozione della conseguente delibera di approvazione.

6. La programmazione delle attività e delle funzioni da incentivare sarà poi aggiornata dopo che sarà stato comunicato dal Provveditore agli studi l'ammontare

definitiva dei fondi assegnati all'istituzione scolastica ovvero qualora taluna delle attività o funzioni di cui sopra non sia stata espletata.

CAPO II
PERSONALE ISPETTIVO
E DIRETTIVO

Art. 5.

1. Al personale ispettivo e direttivo vengono attribuite, per l'attività di aggiornamento, effettuata oltre l'orario di servizio, le seguenti somme, ripartite per fasce orarie di aggiornamento:

da 8 a 12	L. 115.000	L. 110.000
da 13 a 20	L. 230.000	L. 220.000
da 21 a 30	L. 345.000	L. 330.000
da 31 a 40	L. 450.000	L. 440.000
da 41 a 50	L. 575.000	L. 550.000
oltre 50	L. 690.000	L. 660.000
Ore agg.	Pers. Ispett.	Pers. Dir.

2. Le ore di aggiornamento effettuate in condizione di esonero dal servizio sono computate, ai fini dell'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40 per cento.

Art. 6.

1. Per l'esistenza presso l'istituzione scolastica delle sottoelencate attività, da prendere in considerazione nel numero massimo di 3, al capo di istituto vengono attribuiti i compensi a fianco di esse indicati:

- 1) maxisperimentazione, sperimentazione ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419 e sperimentazioni guidate o assistite dal Ministero della P. I. L. 350.000;
- 2) tempo pieno e/o moduli sperimentali nelle scuole elementari L. 350.000;
- 3) tempo prolungato nelle scuole medie L. 250.000;
- 4) corsi di alfabetizzazione L. 200.000;
- 5) corsi serali L. 250.000;
- 6) corsi per lavoratori (150 ore) lire 250.000;
- 7) anno integrativo presso gli istituti magistrali ed i licei artistici L. 200.000;
- 8) progetti scuola lavoro L. 350.000;
- 9) classificazione di "istituto polo" nell'ambito del piano nazionale per l'informatica L. 400.000;
- 10) esistenza presso le istituzioni scolastiche di mense gestite direttamente senza contributi di gestione degli enti locali, lire 300.000, da ripartirsi al 50 per cento tra il capo d'istituto ed il personale di segreteria addetto alla gestione contabile della mensa.

CAPO III

PERSONALE DOCENTE
COLLABORATORE DEL CAPO
DISTITUTO

Art. 7.

1. Al personale docente che espleti la funzione di vicario del capo di istituto, di addetto alla vigilanza di sezione staccata o di direttore di scuola coordinata, viene corrisposto un compenso di L. 150 mila per la funzione.

2. Al personale docente cui siano affidati compiti di coordinamento (c. d. fiduciario) della succursale o del plesso, escluso il plesso sede di servizio del docente vicario, ed al personale educativo nominato coordinatore del convitto annesso, viene corrisposto un compenso di L. 50.000 per la funzione.

3. Per compensare l'attività di collaborazione e coordinamento organizzativo dell'attività scolastica, viene ripartita tra il personale indicato nei precedenti commi 1 e 2 o tra altro personale docente, anche non eletto tra i collaboratori del capo di istituto, cui siano stati affidati compiti di coordinamento organizzativo dell'attività scolastica in relazione a sedi (sedi coordinate, sezioni staccate, plessi, succursali), turni (doppi turni, corsi serali per lavoratori, rientri pomeridiani, ecc.) o periodi della settimana, una somma ulteriore pari a lire 10.000 per ciascuna unità di personale docente o educativo statale risultante dall'organico di fatto della istituzione scolastica. Tale ripartizione va effettuata in proporzione alle classi ed ai giorni di affidamento, nella settimana, dei compiti indicati.

4. Nell'ipotesi in cui il docente vicario o altro collaboratore del capo di istituto fruisca dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento, il compenso spettante all'interessato, determinato secondo i parametri sopra indicati, viene ridotto di L. 100.000 per il docente esonerato e di L. 50.000 per il docente con semiesonero.

CAPO IV

PERSONALE DOCENTE
ED EDUCATIVO

Art. 8.

Attività di aggiornamento

1. L'accesso al fondo è stabilito per la partecipazione a corsi di aggiornamento gestiti dalle università, dall'Amministrazione o per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dal Ministero, dagli I.R.R.S.A.E., direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici.

2. L'accesso al fondo di incentivazione per l'attività di aggiornamento è condizionato alla consistenza dello stesso. A

tal fine quindi, il collegio dei docenti ed il collegio del personale educativo dicano un ordine di priorità delle attività di aggiornamento, tenendo presente le attività promosse dall'Amministrazione o decise dal collegio devono precedere nell'ordine delle attività di aggiornamento effettuato in base alle individuali, ai sensi del primo dell'articolo 2 del D.P.R. 23 agosto 1989, n. 399.

3. Le priorità indicate valgono ai fini dell'accesso al fondo e prese in considerazione solo nel caso in cui le risorse del fondo destinato al giorno di aggiornamento siano insufficienti alle attività svolte o da svolgere; caso deve comunque essere fatto salvo il diritto di accesso al fondo in caso di partecipazione ai piani di aggiornamento.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e le ore effettuate devono essere documentate mediante certificati, in caso di corsi sternali alla scuola, mediante dichiarazione del capo di istituto, per i corsi gestiti direttamente dalla scuola.

Art. 9.

1. Ai sensi del D.P.R. n. 41 dell'art. 26 del D.P.R. n. 399-1989, il giorno di aggiornamento rappresenta per il docente ed educativo un diritto. Al fine di riconoscere lo svolgimento di tale attività, vengono stabiliti i compensi articolati per fasce orarie:

ore di aggiorn. da 8 a 12	L. 115.000
ore di aggiorn. da 13 a 20	L. 230.000
ore di aggiorn. da 21 a 30	L. 345.000
ore di aggiorn. da 31 a 40	L. 450.000
ore di aggiorn. da 41 a 50	L. 575.000
oltre 50	L. 690.000

2. Le ore di aggiornamento in condizioni di esonero dal servizio sono computate, ai fini dell'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40 per cento.

Art. 10.

Attività aggiuntiva di insegnamento

1. Per l'attività di insegnamento stata dal personale docente in base agli obblighi di insegnamento di recupero e sostegno o in altro di insegnamento extra-curricolare corrisposto un compenso di L. 200 mila per ogni impegno di durata di 10 ore, l'importo viene ridotto a L. 100 mila in caso in cui per i corsi stessi sia stata la retribuzione a carico di diversi da quello di incentivazione bilanciata della scuola.

2. Per le attività di cui al precedente comma 1, per le quali sia previsto un compenso attraverso convenzioni con enti terzi, non assoggettate alla disciplina del contratto scuola, non spettano compensi a carico del fondo di incentivazione.

Art. 11.

Disponibilità ad effettuare supplenze

1. Per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti per brevi periodi, stabiliti i seguenti compensi: per l'anno scolastico 1988-89, lire 100.000 per chi abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare supplenze da loro stessi indicate L. 100.000 per l'anno scolastico 1989-90.

- a) ai docenti che manifestano la propria disponibilità ad effettuare supplenze per più di un'ora settimanale da loro stessi indicate L. 100.000;
- b) ai docenti che manifestano la propria disponibilità ad effettuare supplenze per più di un'ora settimanale ricadente nella prima ora di lezione degli alunni, secondo il quadro orario riferito al piano delle sostituzioni L. 160.000.

2. La disponibilità richiesta per la scuola del docente all'inizio dell'anno scolastico, deve essere dichiarata, ove venga meno l'esigenza di supplenza, il docente è liberato dall'impegno di servizio.

Art. 12.

Attività connesse con il funzionamento della scuola e di rapporti con i genitori e istituzioni esterne

1. L'accesso al fondo è stabilito per la partecipazione a corsi di aggiornamento gestiti dalle università, dall'Amministrazione o per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dal Ministero, dagli I.R.R.S.A.E., direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici.

2. L'accesso al fondo di incentivazione per l'attività di aggiornamento è condizionato alla consistenza dello stesso. A

MINISTERIALI

compensi per fasce orarie:

Ore prestate da 10 a 20	L. 150.000
Ore prestate da 21 a 40	L. 300.000
Ore prestate da 41 a 60	L. 450.000
oltre 60	L. 600.000

Art. 13. Attività di programmazione, progettazione e verifica

1. Tali attività devono essere programmate ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. Il personale al quale, in aggiunta alla programmazione ordinaria, venga affidata una attività in relazione a particolari situazioni che, verificandosi durante l'anno scolastico, richiedano impegni eccezionali di programmazione e verifica, ha diritto al fondo di incentivazione secondo le medesime modalità, fasce orarie e compensi indicati nel comma 2 del precedente articolo. A titolo esemplificativo, tali maggiori impegni possono essere determinati dalla partecipazione ad attività di progettazione e verifica derivanti:

- per tutti o parte dei docenti delle classi coinvolte, dalla presenza di sperimentazioni o innovazioni;
 - dalla predisposizione di attività finalizzate all'orientamento scolastico;
 - dalla partecipazione a progetti tesi a prevenire e ridurre i fenomeni di dispersione e abbandono scolastici;
 - dalla partecipazione a progetti tendenti a consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, in particolare nei confronti di soggetti e strati sociali ed etnici particolari, compresi i progetti finalizzati alla valorizzazione della cultura e della madrelingua diverse dall'italiana;
 - dall'affidamento di compiti preparatori e di coordinamento rispetto a progetti collegiali;
 - dalla partecipazione ai gruppi di lavoro previsti dalla C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 per la verifica dei piani educativi riabilitativi degli alunni portatori di handicaps delle scuole secondarie di II grado;
 - dalla preparazione e l'organizzazione delle attività di scuola-lavoro.
2. Il collegio degli educatori indica obiettivi e le iniziative di tipo culturale, ricreativo e sportivo ed individua il personale cui affidare i compiti di coordinamento e di gestione di tali attività per le quali spetta un compenso forfettario di L. 150.000.

CAPO V PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 14. Aggiornamento del personale A.T.A.

1. Ha diritto di accedere al fondo di incentivazione il personale A.T.A. dello Stato che partecipi ai corsi di aggiornamento gestiti dall'Amministrazione o autorizzati dalla medesima, ovvero direttamente dalle scuole o da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole stesse, in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o macchinari.

2. L'accesso al fondo è condizionato alla consistenza dello stesso; pertanto l'assemblea del personale A.T.A., promossa dal capo di istituto e da questi presieduta, indica un ordine di priorità per l'accesso al fondo di incentivazione da parte del personale A.T.A. In tale ordine di priorità le attività promosse dalla Amministrazione o individuate dall'assemblea precedono comunque l'aggiornamento effettuato in base ad opzioni individuali.

3. Le priorità indicate valgono solo ai fini dell'accesso al fondo e vengono prese in considerazione solo nel caso in cui le risorse del fondo destinate all'aggiornamento siano inadeguate rispetto alle attività di aggiornamento svolte o da svolgere. In ogni caso deve essere fatto salvo il diritto di accesso al fondo per la partecipazione a piani nazionali e/o provinciali di aggiornamento.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e le ore effettuate devono essere documentate mediante certificazione, in caso di corsi esterni alla scuola, o mediante dichiarazione del capo di istituto, per i corsi gestiti direttamente dalla scuola.

5. Vengono stabilite le seguenti fasce orarie ed i correlati compensi:

Ore	Aus.	Coll.	Coord.
da 8 a 12	50.000	60.000	70.000
da 13 a 20	100.000	120.000	140.000
da 21 a 30	150.000	180.000	210.000
da 31 a 40	200.000	240.000	280.000
da 41 a 50	250.000	300.000	350.000
oltre 50	300.000	360.000	420.000

Art. 15. Coordinatori Amministrativi

1. In vista dell'entrata in vigore dal primo maggio 1990 dell'indennità di istituto prevista dall'articolo 10 del D.P.R. n. 399/1988 per il personale coordinatore amministrativo, i criteri per l'attribuzione del compenso incentivante spettante a tale personale vengono mutuati da quelli stabiliti con D.M. 12 luglio 1989, relativo all'

l'attribuzione dell'indennità di istituto al personale direttivo della scuola.

2. Al personale coordinatore amministrativo spettano, pertanto, i seguenti importi relativi alla dimensione dell'istituzione scolastica, alla personalità giuridica.

Num. unità di personale

fino a 35	nessun compenso
da 36 a 70	L. 10.000 per ogni addetto oltre i ...
da 71 a 100	L. 350.000 più L. 5.000 per ogni addetto oltre i 70
da 101 a 200	L. 500.000 più L. 2.500 per ogni addetto oltre i 100
oltre 200	L. 750.000 più L. 1.250 per ogni addetto oltre i 200

b) per la personalità giuridica e l'azienda agraria

Num. unità di personale	Person. giuridica	Azienda agr.
fino a 35	nessun compenso	
da 26 a 35	L. 160.000	L. 160.000
da 36 a 70	L. 160.000 più L. 8.000 per ogni addetto eccedente i 35	L. 2.000.000
da 71 a 100	L. 440.000 più L. 4.000 per ogni addetto eccedente i 70	L. 265.000
da 101 a 200	L. 560.000 più L. 2.000 per ogni addetto eccedente i 100	L. 335.000
oltre 200	L. 760.000 più L. 1.000 per ogni addetto eccedente i 200	L. 400.000

3. Al personale in questione spettano, inoltre, i seguenti importi, da attribuire in presenza di un organico di diritto superiore alle 35 unità di personale statale, correlati alle situazioni ed attività appresso indicate:

- per l'esistenza di sezioni di scuola materna statale L. 100.000;
- per la contabilità erariale L. 100.000;
- per il convitto annesso L. 100.000.

A. coordinatori amministrativi che, sulla base dei criteri indicati nella lettera a) del precedente comma 2, abbiano titolo ad un compenso incentivante complessivamente inferiore a L. 100.000 è comunque corrisposto tale importo di lire 100.000.

5. Al coordinatore amministrativo cui, ai sensi della comma 1 dell'articolo 7 del D. L. 6 agosto 1988 n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge n. 426 del 6 ottobre 1988, sia stata affidata anche la reggenza dei servizi di segreteria di una istituzione scolastica diversa da quella di titolarità, è corrisposto un compenso di L. 100.000 per ogni mese continuativo di reggenza o frazione superiore a 15 giorni.

6. Qualora le funzioni del coordinatore amministrativo vengano affidate ad un collaboratore amministrativo, a questo ultimo spetta lo stesso compenso stabilito per il coordinatore reggente.

7. Per i periodi in cui il compenso sopra indicato è corrisposto al coordinatore reggente o al collaboratore amministrativo, al coordinatore amministrativo titolare non è dovuto alcun compenso.

Art. 16. Attività di collaborazione e supporto

1. Al personale A.T.A. spettano i seguenti compensi in relazione all'affidamento ed all'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività, da considerare nel numero massimo di due e fermi restando i normali obblighi di servizio:

a) al personale ausiliario;

a) per l'assistenza agli alunni con gravi handicaps motori durante il trasferimento dal mezzo di trasporto alla scuola e viceversa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici: L. 150.000;

b) per l'accompagnamento degli alunni in palestre situate al di fuori degli edifici scolastici in cui si svolgono le altre attività didattiche: L. 100.000;

c) per la qualificata attività di collaborazione con la presidenza e la segreteria, di manutenzione e di ausilio all'attività didattica: L. 100.000;

- al personale collaboratore amministrativo;

il compenso già indicato al precedente art. 15 - comma 6 - per la sostituzione del coordinatore amministrativo assente;

- al personale collaboratore tecnico:

a) per l'affidamento di compiti di coordinamento di più laboratorio: lire 120.000;

b) per l'affidamento di compiti di ricognizione e custodia del materiale di laboratorio: L. 120.000.

Art. 17.

1. Per la partecipazione ad uno o più progetti e attività tendenti a migliorare l'efficienza del servizio, quali:

- progetti riguardanti l'attività formativa nella scuola, nei quali il personale A.T.A. sia coinvolto in termini di supporto tecnico ed amministrativo;

- progetti o attività promossi o organizzati dagli organi istituzionali della scuola, ovvero dall'Amministrazione scolastica centrale o periferica, che richiedano un maggior impegno del personale A.T.A.;

- progetti che prevedano una maggior durata del servizio per una più ampia fruibilità da parte dell'utenza, con conseguenti turnazioni o flessibilità di orario;

- progetti legati allo svolgimento di iniziative tendenti a regolarizzare particolari situazioni amministrative;

sono corrisposti i seguenti compensi:

- al personale ausiliario e categorie equiparate L. 100.000;

- al personale collaboratore amministrativo L. 120.000;

ca ed all'esistenza di azienda agraria, articolati per fasce in relazione al numero di unità di personale statale presente nell'organico di diritto dell'istituzione scolastica stessa:

a) per la dimensione

Importo spettante

fino a 35	nessun compenso
da 36 a 70	L. 10.000 per ogni addetto oltre i ...
da 71 a 100	L. 350.000 più L. 5.000 per ogni addetto oltre i 70
da 101 a 200	L. 500.000 più L. 2.500 per ogni addetto oltre i 100
oltre 200	L. 750.000 più L. 1.250 per ogni addetto oltre i 200

b) per la personalità giuridica e l'azienda agraria

Num. unità di personale	Person. giuridica	Azienda agr.
fino a 35	nessun compenso	
da 26 a 35	L. 160.000	L. 160.000
da 36 a 70	L. 160.000 più L. 8.000 per ogni addetto eccedente i 35	L. 2.000.000
da 71 a 100	L. 440.000 più L. 4.000 per ogni addetto eccedente i 70	L. 265.000
da 101 a 200	L. 560.000 più L. 2.000 per ogni addetto eccedente i 100	L. 335.000
oltre 200	L. 760.000 più L. 1.000 per ogni addetto eccedente i 200	L. 400.000

- al personale collaboratore tecnico e categorie equiparate L. 120.000;

- al personale coordinatore amministrativo L. 140.000.

2. Qualora le attività indicate nel precedente comma richiedano un impegno orario interamente retribuito con il compenso per lavoro straordinario, il compenso incentivante previsto nel comma stesso non è dovuto.

Art. 18. Attività volte al miglioramento dei servizi tecnici ed amministrativi

1. Sono stabiliti i seguenti compensi in relazione all'affidamento ed all'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività:

a) nei confronti del personale collaboratore amministrativo, per l'applicazione a computers con compiti di gestione di software che offra una flessibilità d'uso ed una adattabilità tali da consentirne l'utilizzo in situazioni diversificate: L. 140.000.

b) nei confronti del personale collaboratore tecnico, per l'affidamento e la esecuzione di riparazioni particolari che richiedano comprovate competenze tecniche: L. 140.000.

CAPO VI DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI

Art. 19.

1. In via transitoria ed in attesa di un'apposita, specifica regolamentazione in sede di contratto nazionale relativo al «comparto scuola» vengono stabiliti i seguenti compensi forfettari:

a) al personale nominato coordinatore provinciale di educazione fisica, sempreché per tale attività non vengano già erogati appositi compensi: L. 200.000;

tale personale può inoltre accedere ai compensi previsti per l'aggiornamento del personale docente, con le modalità stabilite nel precedente art. 9;

b) al personale delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, impegnato in turni notturni o festivi:

- personale educativo ed assistente lire 15.000 per turno;

- personale ausiliario L. 12.000 per turno;

c) al personale in servizio nelle scuole ladine e slovene:

- personale insegnante di scuola elementare ladina: L. 400.000;

- personale insegnante di scuola elementare slovena: L. 300.000.

Art. 20.

1. Al personale della scuola, comandato a seguito di apposite procedure concorsuali presso gli IRRSAE, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica ed il Centro Europeo dell'Educazione, di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, sono erogati i seguenti compensi forfettari, la cui misura annua va ripartita per undici mensilità:

a) personale direttivo e docente:

- per l'anno scol. 1988-89: L. 490.000;

- per l'anno scol. 1989-90: L. 500.000;

b) personale coordinatore amministrativo:

- per l'anno scol. 1988-89: L. 200.000;

- per l'anno scol. 1989-90: L. 250.000;

c) personale collaboratore amministrativo e categorie equiparate:

- per l'anno scol. 1988-89: L. 150.000;

- per l'anno scol. 1989-90: L. 180.000;

d) personale ausiliario:

- per l'anno scol. 1988-89: L. 120.000;

- per l'anno scol. 1989-90: L. 150.000.

Art. 21.

1. Al personale di cui al comma 6 dell'articolo 9 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, è erogato, per ciascuno degli anni scolastici, 1988-89 a 1989-90, un compenso forfettario di L. 75.000 annue, da ripartire per undici mesi.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

1. Le misure del compenso incentivante indicate nel presente decreto sono annue lorde. Esse vanno liquidate al personale interessato, escluse quelle che spettano secondo fasce orarie e qualora non sia diversamente stabilito per le singole fattispecie, in rapporto al servizio effettivamente prestato, come segue:

- nei confronti del personale docente, in ragione di dieci mensilità ad anno, riferite al periodo settembre-giugno;

- nei confronti del personale direttivo ed A.T.A., in ragione di unici mensilità ad anno.

2. Ai fini di cui sopra, la frazione fi-

nale di servizio superiore a quindici giorni si considera mese intero.

Art. 23.

I compensi stabiliti nel presente decreto sono rideterminati per l'anno scolastico 1989-90, salva diversa indicazione specifica contenuta nel decreto stesso, maggiorando del 10 per cento i valori previsti per l'anno scolastico 1988-89.

Art. 24.

1. Il presente, decreto, si applica per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 13 luglio 1989

Il Ministro

Lavoratrici madri

C. M. 321 Tutela delle lavoratrici - Termini per la presentazione delle certificazioni.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Gabinetto)

Roma, 25 settembre 1989

Circ. n. 321
Prot. n. 1976-82-MT

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici madri. Termini per la presentazione delle domande delle certificazioni.

In relazione a numerosi quesiti pervenuti al riguardo, questo Ministero ha acquisito i pareri dei Dicasteri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine alla questione della natura dei termini stabiliti dall'art. 28 della legge n. 1204-1971 e dall'art. 15 del D.P.R. n. 1926-1976 per la presentazione, rispettivamente, del certificato di gravidanza e di quello di assistenza al parto.

Le richiamate disposizioni, infatti, pur esplicitando limiti temporali per la produzione delle certificazioni, nulla dispongono per il caso d'inosseranza degli stessi, lasciando quindi impregiudicata la individuazione degli effetti che tale eventuale inosservanza debbono essere fatti scaturire.

Ad avviso dei predetti Dicasteri, si deve senz'altro escludere che la mancata osservanza dei termini stabiliti dagli anzidetti artt. 28 della legge n. 1204-1971 e 15 del D.P.R. n. 1026-1976 possa comportare la perdita dei diritti fondamentali derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici madri, vale a dire le «norme protettive» di cui al titolo I della legge n. 1204-1971, che stabiliscono istituti intangibili, posti, in via primaria, per perseguire l'interesse pubblico della difesa della maternità.

Peraltro, sotto il diverso profilo della tutela economica, vale a dire della conservazione dei diritti patrimoniali che la legge n. 1204-1971 ricollega alla posizione delle lavoratrici in interdizione dal lavoro per maternità, deve altresì escludersi, in base ai concordati pareri formulati dai più volte richiamati Dicasteri, che l'inosseranza dei suddetti termini possa comportare la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di maternità.

Ciò posto, i Dicasteri in parola hanno tuttavia osservato che, ferma restando

Il Ministro

SALERNO

Si è tenuta una affollatissima riunione di docenti e non docenti delle scuole non statali provenienti da numerose province della Campania presso l'Istituto «Agazzi» di Salerno per protestare contro il decreto legge che esclude dai benefici dette categorie di lavoratori della scuola.

Ha presieduto la riunione il prof. Damiani della F.I.S. e l'insegnante Vincenzo Cammarano, Segretario provinciale del Sindacato Sociale Scuola. Il Segretario provinciale della D. C. di Salerno, l'On. Guglielmo Scarlato ed altre forze politiche hanno fatto pervenire la loro adesione e l'assicurazione d'intervento nelle sedi competenti per la risoluzione dei problemi.

L'insegnante Cammarano ha inoltre comunicato che è stato presentato un disegno di legge che prevede il riordino delle scuole, private sotto il controllo dello Stato. Sono intervenuti nel successivo dibattito decine di partecipanti che hanno riaffermato la volontà di proseguire nella protesta fino al raggiungimento degli scopi prefissati. Sono giunte adesioni da Ragusa, Trieste, Napoli, Caserta, Avellino, Roma, Lecce, Caltanissetta e tutti hanno assicurato la volontà di costituire Comitati provinciali.

La sede del Comitato che è sita in Salerno alla Via Pastore n. 7 rimane aperta nei giorni pari dalle ore 16 alle ore 18 - Telefono: 089/221354 o 237700.

Ennesima provocazione

(συμβολική διαδικασία)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14 aprile 1988, il Ministero della P. I., in persona del Ministro, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e vocava in giudizio, avanti questo Pretore, la Federazione Italiana della Scuola F.I.S., in persona del suo Segretario provinciale, prof. Francesco Sola, dando così inizio, ai sensi dell'art. 702 cpc., al giudizio di merito, susseguente al procedimento d'urgenza ex art. 700, precedentemente esperito dalla F.I.S. nei propri confronti.

Quest'ultimo procedimento era stato definito con ordinanza del Pretore in data 24 febbraio 1988, con la quale, in accoglimento del ricorso della F.I.S. si ordinava la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo adottato dal Provveditore agli Studi di Cosenza, con fonogramma n. 556 del 21 novembre 1987, con il quale si negava il diritto della F.I.S. ad indire assemblee sindacali durante l'orario di servizio.

Nel ricorso in riassunzione, il ricorrente deduceva che il Pretore, nel decidere ex art. 700 cpc, non aveva tenuto in alcun conto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità della procedura ex articolo 700 cpc nella presente materia, sostenendo inoltre che il Pretore era, comunque, andato «ultra petita» nell'ordinanza emessa, violando il disposto dell'art. 4, legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E e sostituendosi così al Giudice amministrativo.

Prendeva così le conclusioni, come riportate in epigrafe, chiedendone l'accoglimento.

Si costituiva ritualmente la F.I.S. contestando globalmente il ricorso di controparte e ribadendo, in buona sostanza, le argomentazioni già sostenute in sede di procedura ex art. 700 cpc. Chiedeva perciò il rigetto del ricorso, con la conseguente declaratoria del diritto della FIS a tenere riunioni sindacali durante le ore di servizio, con la condanna alle spese della parte attrice.

All'odierna udienza di discussione è comparso, oltre al segretario della F.I.S., il solo procuratore di quest'ultimo, che ha concluso come in atti ed il Pretore ha deciso la causa leggendo il dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Motivi della decisione

La domanda attorea non appare fondata e, come tale va rigettata.

Preliminarmente, questo Giudicante osserva come in questa fase procedimentale, successiva a quella di urgenza, l'indagine debba essere finalizzata non alla convalida o meno del procedimento ex art. 700 cpc. emesso, bensì avere ad oggetto l'intera materia del contendere, così come dedotta dalle parti, al fine di decidere, successivamente ad una «pleno cognitio», se sussista o meno quel diritto alla cui tutela mirava il provvedimento d'urgenza, conseguentemente prendendo una decisione, con sentenza che, assorbendo il predetto provvedimento può, nella sostanza, confermarlo ovvero revocarlo, o modificarlo.

Occorre innanzi tutto sgomberare «plena cognitio», se sussista o meno di giurisdizione sollevata dal Ministero.

E' infatti giurisprudenza consolidata dalla S.C. quella secondo cui le OO.SS. possono agire davanti all'AGO ogni qualvolta lo Stato o altro ente pubblico non economico leda, con il proprio comportamento, direttamente e soltanto diritti del sindacato (tra le tante, CASS Civ. 3 giugno 1985, n. 3288 e CASS. Civ. 26 luglio 1984 n. 4390).

Ora, non può essere revocato in dubbio che il diritto di riunione sancito dagli artt. 14 e 20 dello Statuto dei Lavoratori rientra tra le posizioni soggettive facenti capo direttamente alle OO.SS., le quali qualora vengano lese, giustificano il ricorso alla A.G., non essendo correlate al rapporto di pubblico impiego dei dipendenti.

Nè questo Giudicante deve, in questa sede, approfondire la questione, vivacemente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, della possibilità di ricorrere allo strumento dell'art. 700 cpc, in materia di pubblico impiego, in luogo di quello offerto dall'art. 28 Stat. Lav., non trovandoci ora nella fase sommaria e cautelare, bensì in quella di merito. Superato il problema della giurisdizione in capo all'AGO ci si può addentare nella sostanza dell'attuale controversia.

Il dato normativo di partenza è, ad avviso di questo Giudicante, l'art. 20 Sta Lav.; questo articolo riconosce a le RAS il diritto di riunirsi nella unità produttiva, sia entro che fuori l'orario di lavoro, con le modalità nella norma contenute.

Tutto il problema sta allora nell'accertare se un uguale diritto spetti anche alle OO.SS. nell'ambito del pubblico impiego.

Parte ricorrente ha negato questo diritto ancorandosi, in particolare, al dato normativo contenuto nell'art. 44 bis, legge n. 249/68 e sostenendo che da esso si ricaverrebbe un diritto di riunione in capo alle sole OO.SS., maggiormente rappresentative, tra le quali non sarebbe da annoverarsi l'attuale organizzazione resistente. Questa posizione di parte ricorrente non appare corretta. L'art. 60 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in materia di libertà sindacali riconosciute al personale della Pubblica Istruzione, non richiama affatto l'art. 44 bis citato e, con particolare riferimento al diritto di riunione precisa al comma 6°: «Le riunioni che possono riguardare le generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai Sindacati che organizzano, su scala nazionale le rispettive categorie...»; questa disposizione viene poi ribadita e chiarita, relativamente alle modalità di utilizzazione delle 10 ore a disposizione, dal D.M. 25 giugno 1975, n. 169.

Si tratta allora di stabilire se la Federazione Italiana Scuola organizza il personale scuola su scala nazionale, oppure no.

Questo Pretore ritiene che l'abbandante documentazione acquisita, sia in sede di procedimento sommario, che in quella attuale di merito, dia piena prova della cenata qualità del sindacato F.I.S.

Ed infatti quest'ultimo ha partecipato all'accordo con il Ministero della P.I., recepito con D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, insieme alle OO.SS. maggiormente rappresentative; partecipa alle negoziazioni decentrate, a livello nazionale, col Ministero della P.I. e riceve i rela-

tivi telegrammi di convocazione (vedi telegrammi 30 aprile 1989 e 3 giugno 1989); partecipa alle Delegazioni Sindacali a livello provinciale, insieme alle OO.SS. maggiormente rappresentative (vedi decreto Provveditore agli Studi di Reggio Calabria del 16 marzo '89). Inoltre, Provveditori agli Studi, proprio in riferimento al D.M. 25 giugno 1975, riconoscono il diritto della F.I.S. ad indire assemblee (così Provveditore di Potenza, decreto odel 14 marzo 1982).

Ed ancora altri sono gli elementi documentali dai quali si evince per la F.I.S. la qualità di Sindacato che organizza, su scala nazionale, i suoi iscritti; ma questo Pretore ritiene superflua un'ulteriore elencazione.

Per tutto quanto si è esposto, va perciò rigettata la tesi attorea della necessità, per il diritto di assemblea, di rivestire la qualità di OO.SS. maggiormente rappresentativa; ne consegue che il predetto diritto va riconosciuto alla F.I.S. in quanto organizzazione sindacale che organizza, su scala nazionale, le rispettive categorie.

Segue, alla soccombenza, la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Pretore di Castrovillari, quale giudice del lavoro ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, definitivamente pronunciando

Rigetta

il ricorso presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro e, per l'effetto

Dichiara

il diritto della Federazione Italiana della Scuola F.I.S., a tenere riunioni sindacali durante le ore di lezione e nei locali della Scuole ed Istituti in cui sia ufficialmente rappresentata.

Disapplica

conseguentemente il Provvedimento Amministrativo del Provveditore agli Studi di Cosenza, comunicato con fonogramma n. 556 RIS, del 21 novembre 1987.

Condanna

il Ministero della Pubblica Istruzione alla rifusione delle spese processuali, anche della procedura ex art. 700 cpc, in favore della F.I.S., complessivamente liquidata in lire 1.500.000 di cui lire 1.000.000 per onorari, L. 500.000 per diritti. Castrovillari, il 4 ottobre 1989

Il Segretario
(Carlo Malagrino)

Il Pretore
(Dr. Pietro Montrone)

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 1989.

Il Segretario
(Carlo Malagrino)

SCUOLA
E LAVORO

Agostino Scaramuzzino
direttore responsabile

Comitato
di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. C. scitelli - A. Gambioli - L. Lualdi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Rana

Direzione - Redaz.
Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. - Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 25 ottobre 1989

Contributo sindacale?

(continua dalla terza pagina)

mane intorno alle 120 - 130 mila lire annue.

Tale proposta ci ricorda nella sostanza un'altra fatta qualche tempo addietro sempre dalla U. I.L. e dalla C.I.S.L. (che in questa occasione ha mostrato a differenza della C.G.I.L. un certo interesse) che consisteva nello escludere dai benefici economici dei contratti quei lavoratori che rifiutano gli accordi raggiunti. La stessa tesi è stata rilanciata proprio questa estate (il 9 luglio) dal giornale della Confindustria « Il Corriere della Sera » che affidava al prof. Petracca con un articolo di fondo il compito di affermare tale principio, sia pure visto e analizzato come una strategia o tattica anticobas. E che dire della proposta fatta da Benvenuto al Congresso di Venezia della UIL, dove oltre a rilanciare con forza la immagine del Sindacato dei servizi ha proposto che il Sindacato è ora che entri nella finanza? « Non possiamo negoziare solo il lavoro. La richiesta dei lavoratori oggi è anche il risparmio: è assurdo non gestirlo ».

Siamo veramente al delirio: la verità è che il Sindacato non riesce più ad essere tale cioè controparte del potere politico e/o economico ed allora si snatura, cambia, rinuncia e in tale ottica preferisce gestire scelte altrui. Dovendo occupare comunque uno spazio e legittimare se stesso il Sindacato si inventa la soluzione dei «servizi», dimenticando

quando che questi ai cittadini no dovuti da altri soggetti.

Ovviamente non siamo d'accordo su nessuna di queste poste o tesi che vengono avanzate e cercheremo di spiegarle ragioni del nostro dissenso.

Per quanto attiene alla tesi da fare pagare a tutti, siamo d'accordo che questa già ci sia rappresentata dalle asserzioni sindacali (cioè esonerazione servizio) di cui usufruiscono dirigenti sindacali proprio svolgendo la loro attività istituzionale. Dovremmo anche qui fermarci e dire qualcosa in merito alla titolarità di questi ritti e cioè quali sindacati non effettivamente diritto e soprattutto in che misura; ma questo è discorso che faremo in altra occasione.

Con riferimento al problema riguardante la esclusione dei benefici economici dei lavoratori dissenzienti dall'ipotesi di accordo firmata, non possiamo ripetere quanto abbiamo avuto modo di scrivere al Prof. Petracca e che cioè « se i lavoratori dissenzienti, proseguendo nella protesta riescono a superare alla controparte migliori condizioni, queste verranno concesse alla data dalla quale verrà riconosciuto tale diritto ».

Sicuramente tale ipotesi avrebbe altre problematiche, perché non lasciare al lavoratore la capacità di decidere? contentarsi e quindi prendere continuando e protestare per avere nulla o qualcosa in più?

Quanto all'ultima proposta «gestire il risparmio dei lavoratori» a noi pare sia riduttiva una visione più ampia che abbiamo del Sindacato. Non si tratta di gestire, ma di determinare le scelte politiche che sono alla base di quelle economiche quindi si tratta di fare diventare il Sindacato soggetto politico. E' lo scopo per il quale lottiamo.

Docente di madre lingua Tedesca, con ottima conoscenza della lingua Italiana è disponibile ad effettuare lezioni di tedesco (individuali o collettive), traduzioni scientifiche o altro lavoro.

PROF. KONRAD BOSSARD
Largo Missiroli, 13 - 000151 - ROMA
Tel. 06/5373930